



Ministero dell'Università e della Ricerca

Conservatorio di Musica di Vicenza
"Arrigo Pedrollo"

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE

REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA



**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO ACCADEMICO N. 190/5 DEL 14.04.2025
EMANATO CON DECRETO DEL DIRETTORE PROT. N. 2403 DEL 17.04.2025**



Sommario

TITOLO I.....	4
<i>Principi generali</i>	4
Art. 1	4
Ambito di applicazione e finalità dei corsi di dottorato di ricerca	4
TITOLO II	4
<i>Istituzione, tipologie e organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca</i>	4
Art. 2	4
Proposte di istituzione e attivazione dei corsi	4
Art. 3	5
Dottorato in forma associata.....	5
Art. 4	6
Dottorato industriale o presso istituzioni di conservazione/produzione artistica	6
Art.5	7
Organi del corso.....	7
TITOLO III.....	9
<i>Organizzazione e funzionamento dei corsi</i>.....	9
Art.6	9
Programma didattico e organizzativo del corso	9
Art. 7	10
Modalità di accesso.....	10
Art. 8	10
Il Supervisore.....	10
Art. 9	11
Il Bando	11
Art. 10	12
Commissione e prove.....	12
Art. 11	13
Graduatorie	13
Art. 12	13
Ammissione ai corsi.....	13
Art.13	14
Sospensioni e proroghe	14
Art. 14	15



Trasferimenti	15
Art. 15	15
Rinuncia agli studi	15
Art. 16	16
Incompatibilità, divieti di cumulo e decadenza	16
Art. 17	16
Esame finale	16
Art. 18	18
Assenza all'esame finale	18
Art. 19	18
I Valutatori	18
Art. 20	18
Commissioni	18
Art. 21	19
Conferimento del titolo	19
Art. 22	19
Qualificazioni internazionali del titolo di dottore di ricerca/co-tutela di tesi	19
TITOLO IV	20
Contributi e borse di studio	20
Art. 23	20
Contributi per l'iscrizione	20
Art. 24	20
Borse di studio	20
TITOLO V	22
Diritti e obblighi	22
Art. 25	22
Diritti e obblighi dei dottorandi	22
Art. 26	24
Proprietà intellettuale e riservatezza	24
TITOLO VI	25
Norme finali	25
Art. 27	25
Norme transitorie e finali	25



TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità dei corsi di dottorato di ricerca

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni previste dalla vigente legislazione, con particolare riferimento al DM 470 del 21.02.2024, dallo Statuto e dal Regolamento didattico del Conservatorio di Musica di Vicenza "A. Pedrollo", le modalità di istituzione tramite accreditamento dei corsi di dottorato e dei *curricula* in cui eventualmente si articolano, nonché le procedure per la loro attivazione, organizzazione e funzionamento.
2. Disciplina inoltre le modalità di ammissione attraverso valutazione comparativa, le modalità di assegnazione delle borse di studio ovvero di altre forme di sostegno finanziario, i diritti e i doveri dei dottorandi, le modalità di svolgimento dell'esame finale e di conseguimento del titolo di studio.
3. I corsi di dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
 - a) concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
 - b) condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e di processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca e in quelle artistiche, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
 - c) contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al raggiungimento dei traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;
 - d) contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.

TITOLO II

Istituzione, tipologie e organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca

Art. 2

Proposte di istituzione e attivazione dei corsi

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata triennale e sono organizzati in cicli formativi; in ciascun anno accademico è attivato ed ha inizio un ciclo formativo triennale, comprensivo di tutti i corsi, le cui attività hanno decorrenza giuridica e amministrativa dal primo dicembre.
2. I corsi di dottorato di ricerca e gli eventuali *curricula* sono istituiti dal Direttore con proprio Decreto ed hanno sede amministrativa presso il Conservatorio di Musica di Vicenza "A. Pedrollo".



3. Le proposte di istituzione di un corso di dottorato di ricerca sono presentate da un Dipartimento o da più Dipartimenti, in coerenza con i settori artistico-disciplinari di rispettiva pertinenza.

4. Ciascuna proposta di istituzione precisa quanto segue:

- a) la tipologia del corso: interno, o in forma associata, come previsto dall'art. 3 comma 3 del D.M. 470/2024 ovvero altre forme previste dal DM citato e s.m.i.;
- b) la denominazione e gli obiettivi formativi del corso, nonché le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso, che devono riferirsi ad ambiti scientifici e/o artistici ampi e chiaramente definiti;
- c) la previsione del numero complessivo di iscritti annualmente ammissibili;
- d) l'organizzazione didattica e scientifica del corso, ivi comprese l'eventuale suddivisione in *curricula*;
- e) l'indicazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. n. 470/2024;
- f) la disponibilità di risorse finanziarie, a valere sul budget a carico del Conservatorio oppure messe a disposizione da enti esterni, necessarie alla copertura del budget di ricerca, compresi gli eventuali posti senza borsa di studio che intendano attivare.

5. Le proposte di istituzione sono sottoposte all'esame del Consiglio Accademico. Successivamente il Consiglio di Amministrazione, sulla base della proposta del Consiglio Accademico, approva l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, stabilendo contestualmente, ai fini dell'accREDITAMENTO ministeriale, per la prima attivazione dei corsi:

- a) il numero complessivo degli iscritti ammissibili, sulla base della previsione di cui al comma 4, lettera c);
- b) il numero delle borse di studio, nonché delle eventuali altre forme di finanziamento, di cui all'art. 8 del D.M. 470/2024, da assegnarsi sulla base della valutazione comparativa del merito.

6. A seguito dell'approvazione delle proposte di istituzione da parte del Consiglio di Amministrazione, il Conservatorio presenta al Ministero dell'Università e della Ricerca la domanda di accREDITAMENTO secondo quanto indicato dal D.M. n. 470/2024 e s.m.i.

7. In base alla durata quinquennale dell'accREDITAMENTO della sede e del corso di dottorato, prevista dall'art. 5, comma 5 del D.M. 470/2024, per i cicli formativi successivi, a meno che l'accREDITAMENTO non sia revocato, per ciascun corso di dottorato si può procedere direttamente con lo svolgimento della procedura di attivazione, di cui al successivo comma 8.

8. I Corsi di dottorato di ricerca già accREDITATI sono rinnovati con Decreto del Direttore del Conservatorio a seguito di approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, 4 e 5 del D.M. 470/2024 da parte dell'ANVUR.

Art. 3

Dottorato in forma associata

1. In base all'art. 3 comma 3 del DM 470/2024, il Conservatorio di Musica di Vicenza "A. Pedrollo" può richiedere l'accREDITAMENTO dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, con i seguenti soggetti

- a) altre Università italiane o Università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;



- b) Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
- c) istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, accreditate ai sensi dell'art. 15 del Decreto, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
- d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
- e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

2. Le convenzioni, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e dell'eventuale rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

3. I soggetti convenzionati si impegnano ad osservare il regolamento del Conservatorio sede amministrativa del corso per tutti gli aspetti del dottorato non espressamente regolamentati dalla convenzione.

4. Le convenzioni sono redatte in base allo schema approvato da Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Successivamente a tale fase, il Direttore del Conservatorio sottoscrive in via definitiva la convenzione.

5. Le convenzioni o gli atti consortili devono prevedere, con riferimento all'intero ciclo di dottorato:

- a) che l'Istituzione capofila assicuri almeno una borsa;
- b) che ciascuna delle altre Istituzioni italiane di alta formazione (AFAM o Università) riconosciute dal Ministero finanzi almeno una borsa.

Art. 4

Dottorato industriale o presso istituzioni di conservazione/produzione artistica

1. Il Conservatorio di Musica di Vicenza, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di "dottorato industriale" o di "conservazione/produzione artistica" per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'art.3, comma 3, lettere d) ed e) del DM 470/2024, che svolgono attività di ricerca e sviluppo in ambito industriale o nel contesto di Istituzioni culturali operanti nell'ambito della conservazione e/o della produzione artistica.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:

- a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti;
- b) le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
- c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese convenzionate;
- d) l'importo del cofinanziamento delle borse a carico delle imprese e i tempi di erogazione.



3. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato industriale, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:

- a) indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarietà, l'adesione a reti internazionali e l'intersectorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
- b) destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.

4. Resta in ogni caso ferma la possibilità di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca nel rispetto della normativa vigente. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art.5

Organi del corso

1. Gli organi di ciascun corso di dottorato di ricerca sono il Collegio dei docenti di dottorato (d'ora in poi Collegio di dottorato) e il Coordinatore.

2. Il Collegio di dottorato è composto, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere, da docenti appartenenti ad ambiti scientifici e/o artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

3. Il Collegio è costituito secondo i requisiti indicati nell'allegato al Decreto Ministeriale n. 778/2024 (Linee Guida per l'accREDITamento dei dottorati di ricerca delle Istituzioni AFAM - par. 3.1) ovvero per un minimo di 8 componenti di cui almeno 6 docenti di ruolo delle Istituzioni AFAM appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso. I restanti componenti possono essere:

- docenti a tempo determinato su posizioni in dotazione organica nel sistema AFAM;
- ricercatori AFAM, professori o ricercatori universitari (italiani e stranieri), ricercatori EPR (italiani e stranieri) ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, degli enti stessi, in possesso del nulla osta dell'istituzione di appartenenza.

Gli eventuali altri componenti, oltre il numero minimo di 8, possono essere:

- appartenenti alle stesse categorie di cui sopra;
- docenti di istituzioni AFAM straniere;
- docenti con contratti di almeno tre anni in istituzioni ex art. 11 DPR 212/05.

In ogni caso non più di 1/3 del Collegio può essere composto da esperti non contrattualizzati presso Istituzioni AFAM, Università o EPR.

4. Ai componenti del Collegio è consentito partecipare a un massimo di due Collegi su base nazionale (compresi i Collegi dei dottorati delle università).

5. Nel caso di corsi di dottorato articolati in *curricula*, dovranno essere presenti per ogni *curriculum* un numero di almeno 4 componenti del Collegio con un profilo scientifico-artistico direttamente riconducibile agli ambiti del singolo *curriculum*. In tal caso ogni *curriculum* dovrà avere almeno 2 borse finanziate.



6. In relazione ai dottorati AFAM industriali o di conservazione/produzione artistica, al fine di tenere conto delle specificità previste dall'articolo 9 del DM 470/2024, è richiesto che nell'ambito del Collegio di dottorato AFAM sia presente almeno un soggetto di elevata qualificazione artistica/scientifica o professionale proveniente da ciascuna impresa, ente o istituzione coinvolta nel corso di dottorato.

7. Il Collegio è integrato per le riunioni dell'organo, con potere di voto, da una rappresentanza costituita da due dottorandi nominati dalla Consulta degli Studenti del Conservatorio o unitariamente dalle Consulte degli Studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, ovvero da organismi analoghi, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

8. Il Collegio è nominato con decreto del Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico. Il suddetto Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico, adottata su proposta del Collegio di dottorato, può, con proprio decreto, provvedere all'integrazione o alla modifica dei componenti del Collegio, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.M. n. 470/2024.

9. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e ha fra le sue funzioni quelle di:

- a) predisporre il Regolamento didattico e organizzativo del corso secondo quanto previsto dal successivo articolo 6;
- b) sovrintendere all'organizzazione generale del corso e allo svolgimento delle relative attività scientifiche e didattiche degli iscritti al corso;
- c) valutare annualmente l'attività degli iscritti ai corsi di dottorato;
- d) riferire al Consiglio Accademico in merito all'organizzazione e alle attività del corso;
- e) proporre al Consiglio Accademico l'attivazione annuale e la previsione del numero di posti;
- f) proporre ai Dipartimenti interessati la stipula di convenzioni con altre università o con altri enti pubblici e privati.

10. Le riunioni del Collegio di dottorato sono valide con la presenza, anche in modalità telematica, della maggioranza assoluta dei componenti. Le delibere sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei votanti ed in caso di parità nel numero di voti prevale il voto del Coordinatore. Deve essere redatto verbale delle sedute contenente le delibere da trasmettere, debitamente sottoscritto, agli Uffici competenti entro trenta giorni lavorativi dalla data della riunione del Collegio.

11. I docenti del Conservatorio possono essere membri del Collegio di un corso di dottorato istituito presso altre Istituzioni AFAM o Università subordinatamente al rilascio del prescritto nulla osta da parte del Direttore.

12. Fermo restando il limite massimo di partecipazione ai Collegi come indicato al comma 4 del presente articolo, è ammessa la partecipazione a Collegi organizzati anche in forma associata, ai sensi del D.M. 470/2024, ivi compresi i corsi di dottorato industriale e i corsi di dottorato di interesse nazionale di cui agli articoli 9 e 10 del D.M. 470/2024.

13. Salvo diversa decisione del Consiglio Accademico, in ciascun anno accademico il Collegio di dottorato opera nell'ultima composizione accreditata e coordina tutti i cicli attivi.

14. Il funzionamento del Collegio di dottorato è disciplinato dal Programma didattico e organizzativo del corso di cui al successivo art. 6 e da eventuali appositi regolamenti approvati dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del corso.



15. Il Collegio è presieduto dal Coordinatore, il quale è eletto al suo interno dal Collegio ed è scelto tra i docenti di ruolo del Conservatorio di Musica di Vicenza "A. Pedrollo", avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il Coordinatore:

- a) può designare come Vice Coordinatore un membro del Collegio, professore o ricercatore del Conservatorio o, nel caso di dottorato in forma associata, professore o ricercatore di una delle istituzioni associate, con la funzione di sostituire il Coordinatore nei casi di assenza o impedimento o per delega;
- b) ha la funzione di convocare e presiedere il Collegio, di attuarne le decisioni e di rappresentarlo nei rapporti con gli altri organi del Conservatorio;
- c) autorizzare, anche per il tramite dei relativi supervisori, i dottorandi a recarsi fuori sede per svolgere attività di ricerca o stage presso le università partner o presso altre Istituzioni o Centri di ricerca, qualora si tratti di periodi inferiori ai sei mesi.

16. Il mandato del Coordinatore dura 3 anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. L'elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

17. Il Decano del Collegio assume le funzioni del Coordinatore nei casi di carica vacante o di sua assenza temporanea.

TITOLO III

Organizzazione e funzionamento dei corsi

Art.6

Programma didattico e organizzativo del corso

1. Il Collegio di dottorato provvede alla stesura del Programma didattico e organizzativo del corso, che stabilisce in particolare:

- a) gli obiettivi formativi e il programma di studio, con l'eventuale articolazione in *curricula*;
- b) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
- c) le modalità con cui a ciascun dottorando sono assegnati un Supervisore e uno o più Co-Supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal Collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio medesimo;
- d) i termini e le modalità di presentazione dei piani formativi dei dottorandi;
- e) le modalità e le tempistiche di verifica del profitto dei dottorandi, anche ai fini dell'ammissione agli anni successivi;
- f) le specifiche regole che gli iscritti al corso di dottorato devono rispettare per lo svolgimento delle attività formative (quali ad esempio, in presenza di un'offerta multipla, le opzioni di frequenza per seminari), nonché gli eventuali adempimenti organizzativi, amministrativi e didattici stabiliti dal Collegio di dottorato e dal Dipartimento al quale il corso afferisce amministrativamente (quali ad esempio le modalità di acquisizione delle preventive autorizzazioni per i soggiorni all'estero e di utilizzo del budget);
- g) le modalità per l'ammissione all'esame finale e per il suo svolgimento;



2. Il Programma didattico e organizzativo del corso è approvato dal Collegio di dottorato della sede amministrativa del corso.

Art. 7

Modalità di accesso

1. In presenza di risorse a ciò appositamente destinate, il Direttore del Conservatorio indice, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di dottorato che hanno durata non inferiore ai tre anni.

2. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di diploma accademico di II livello, di diploma di vecchio ordinamento unitamente al possesso del titolo di scuola secondaria superiore, di laurea magistrale o di un titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7). La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.

3. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

4. I candidati in possesso di titolo estero, che non producano la documentazione richiesta al momento dell'immatricolazione, sono immatricolati con riserva e saranno esclusi dal corso di dottorato, con l'obbligo di restituire le rate di borse di studio indebitamente percepite, qualora:

- a) non consegnino la documentazione richiesta entro sei mesi dall'inizio del corso, salvo motivati casi;
- b) a seguito di verifica il titolo prodotto non soddisfi i requisiti di accesso di cui al comma 2.

5. L'accesso ai corsi di dottorato avviene sulla base della formazione di una graduatoria di merito, che può essere distinta per ciascun curriculum laddove il corso li abbia attivati.

6. Al fine di garantire una valutazione completa di ciascun candidato la procedura di selezione può essere svolta secondo una delle seguenti modalità:

- a) valutazione dei titoli e del progetto di ricerca;
- b) valutazione dei titoli, del progetto di ricerca e colloquio;
- c) valutazione dei titoli e prova scritta;
- d) valutazione dei titoli e colloquio;
- e) valutazione dei titoli, prova scritta e/o prova pratica e colloquio.

Art. 8

Il Supervisore

1. Il Collegio dei docenti nomina e assegna un Supervisore e/o uno o più Co-Supervisori a ciascun dottorando. Al Supervisore è affidato il compito di seguire il piano di formazione del dottorando e di guidarlo nell'attività di ricerca, compresa l'elaborazione della tesi finale.

2. Supervisore e Co-Supervisori devono avere provenienza accademica ed essere in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del Collegio docenti medesimo.



3. Il Supervisore e i Co-Supervisori hanno i seguenti compiti:

- a) informano il Collegio docenti dei progressi del dottorando con cadenza annuale esprimendo il parere sul passaggio del dottorando all'anno successivo del corso e sull'ammissione alla valutazione della tesi ai fini del conseguimento del titolo;
- b) propongono al Consiglio almeno due docenti o esperti di elevata qualifica che dovranno valutare l'elaborato della tesi del dottorando ai fini dell'ammissione all'esame finale;
- c) segnalano immediatamente le situazioni critiche al Coordinatore che può darne notizia al Collegio di dottorato;
- d) monitorano la disponibilità dei fondi e attrezzature sufficienti alla realizzazione del progetto di ricerca proposto al dottorando.

4. La sostituzione del Supervisore e dei Co-Supervisori deve essere adeguatamente valutata e approvata dal Collegio di dottorato.

Art. 9

Il Bando

1. L'avviso di selezione pubblica, redatto in italiano e in inglese, è emanato con Decreto del Direttore ed è pubblicato per almeno 30 giorni sul sito del Conservatorio, sul sito europeo Euraxess, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

2. I candidati devono presentare domanda di ammissione alla selezione di dottorato secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso di selezione. Qualora siano previste per l'ammissione a un corso di dottorato di ricerca graduatorie distinte per *curricula*, il candidato può presentare domanda di partecipazione per un solo *curriculum*.

3. Il bando, indica:

- a) corsi di dottorato attivati (anche in convenzione), il programma formativo ed i suoi *curricula*, la data di inizio e durata legale dei corsi ed il numero di posti disponibili, inclusi quelli finanziati con borse;
- b) la tipologia delle prove previste;
- c) eventuali posizioni riservate sulla base di specifiche indicazioni di legge o definite dal bando;
- d) eventuali posizioni a tema vincolato;
- e) eventuali posti finalizzati alla sottoscrizione di contratti di apprendistato per il dottorato di ricerca;
- f) il numero di borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse del Conservatorio, inclusi gli assegni di ricerca, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei;
- g) il numero degli eventuali posti senza borsa di studio;
- h) l'importo delle tasse e dei contributi a carico delle dottorande e dei dottorandi per l'anno accademico di immatricolazione, incluse eventuali esenzioni;
- i) i documenti che i candidati devono presentare per poter partecipare alle prove di ammissione;
- l) modalità e tempi di presentazione delle domande.

4. Qualora si rendano disponibili, anche successivamente allo scadere dei termini di pubblicazione del bando, ulteriori posizioni, queste potranno essere assegnate, purché siano rese note e pubblicate almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle prove di esame.

5. Potranno essere ammessi ulteriori idonei ai corsi di dottorato, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, fino ad un mese prima della data di inizio dei corsi. Entro tale data, qualora le risorse derivino da



finanziamenti esterni, dovranno essere stipulate le convenzioni o emanati gli atti e provvedimenti amministrativi che consentono l'accertamento delle relative entrate. L'ammissione di idonei avverrà nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Art. 10

Commissione e prove

1. Il Direttore del Conservatorio, su proposta del Collegio di dottorato, nomina con proprio decreto la Commissione giudicatrice per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca. La commissione è composta da almeno tre e da non più di cinque membri scelti tra i docenti di università ed istituzioni AFAM italiane e straniere, qualificati negli ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso.
2. In caso di corsi articolati in *curricula*, la Commissione potrà essere integrata da massimo due ulteriori docenti esperti (e relativi supplenti) per ciascun *curriculum*. Alla Commissione possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private che svolgono anche attività di ricerca.
3. Per le borse a tema vincolato, la Commissione è autorizzata ad avvalersi anche del supporto di esperti, senza diritto di voto, per un parere tecnico.
4. La Commissione opera assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati sulla base dei criteri deliberati dal Collegio di dottorato. Prima dell'inizio delle prove, la Commissione può definire eventuali sub-criteri di valutazione, resi pubblici nei modi e nei tempi previsti dal bando di concorso.
5. Lo svolgimento delle prove d'esame avverrà nei termini e con le modalità specificate nel bando di selezione e potranno essere sostenute in una delle lingue straniere indicate. Nell'ambito della seduta di valutazione dei titoli, non è ammessa la presenza dei candidati. L'accertamento dell'attitudine del candidato alla ricerca scientifica si svolgerà secondo le modalità e nelle date e sedi indicate nel bando di selezione. La Commissione potrà avvalersi di strumenti informatici nei casi e secondo le modalità previste nell'avviso di selezione.
6. Nel caso di corsi istituiti sulla base di accordi di cooperazione internazionale, le commissioni e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.
7. Oltre a quelle già indicate nel bando possono rendersi disponibili altre borse di studio triennali (finanziate dal MUR o da altri enti esterni): su proposta del Collegio dei docenti, l'attribuzione a candidati risultati idonei nella procedura di valutazione per l'ammissione ad un ciclo formativo è formalizzata con decreto del Direttore. Con la stessa procedura, conseguentemente alla conclusione delle procedure concorsuali ed entro la data di avvio dei corsi possono essere disposte, nel rispetto delle norme vigenti quanto al rapporto tra numero di posti con borsa e senza borsa di studio, integrazioni al numero complessivo di studenti da ammettere al corso ed eventuali trasferimenti di posizioni (con borsa o meno) tra diversi *curricula* di uno stesso corso di dottorato e tra corsi di dottorato di uno stesso Dipartimento.
8. Nel caso in cui l'avviso di selezione preveda una riserva di posti per candidati con titolo estero, le modalità e i criteri di ammissione potranno essere differenziati, ferma restando la necessità di redigere graduatorie distinte.



9. La Commissione può riunirsi in modalità telematica per la seduta preliminare e la valutazione dei titoli e/o dei progetti di ricerca.

10. La presidenza della Commissione è, di norma, assunta dal docente più anziano in ruolo; in caso di parità, dal più anziano d'età. La Commissione può definire altri criteri per l'individuazione del Presidente. In caso di indisponibilità o impedimento di un membro effettivo, subentra uno dei membri supplenti, nominati ai sensi del comma 1.

Art. 11

Graduatorie

1. La Commissione giudicatrice, al termine delle procedure di selezione e sulla base della valutazione comparativa di merito effettuata, redige la graduatoria di merito per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca. La Commissione deve redigere:

- a) graduatorie distinte per ogni *curriculum*, se l'ammissione preveda graduatorie finali per ciascuno di essi;
- b) eventuali graduatorie specifiche per l'ammissione di studenti con titolo di accesso estero, nel caso di posti riservati. Nel caso di posti a concorso con borse di studio o di finanziamenti a tema vincolato, nel corso delle selezioni potranno essere oggetto di valutazione anche l'idoneità e la propensione del candidato allo svolgimento delle ricerche sul tema oggetto di vincolo.

2. Le Commissioni formulano le graduatorie generali provvisorie di merito sulla base delle votazioni conseguite nelle singole prove d'esame.

Art. 12

Ammissione ai corsi

1. Al termine delle procedure di accesso, con provvedimento direttoriale si procede all'approvazione dei relativi atti. L'amministrazione provvede quindi ad acquisire i documenti necessari alla regolarizzazione dell'iscrizione di tutti gli aventi diritto, che sono ammessi ai corsi secondo l'ordine determinato dalla valutazione comparativa del merito, come riportata nelle graduatorie di cui all'art.12 comma 1.

2. I candidati risultati vincitori dovranno presentare la domanda di iscrizione al corso nei termini e secondo le modalità stabilite nel Decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie.

3. Qualora la Commissione abbia redatto una graduatoria per ciascun *curriculum*, i candidati sono ammessi a ciascun *curriculum* fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per quel *curriculum*. Qualora ad un *curriculum* sia ammesso un numero di candidati inferiore al numero di posti con borse messi a bando o rimanessero posti/borse vacanti al termine delle iscrizioni, i restanti posti/borse possono essere assegnati a candidati che concorrono su altri *curricula* secondo le modalità definite dall'avviso di selezione.

4. I posti e le borse di studio riservati e non assegnati al termine delle iscrizioni, ove questo sia possibile sulla base della tipologia e delle regole del finanziamento, potranno essere assegnati ai candidati idonei nella graduatoria generale di ammissione al corso.



5. In caso di rinuncia o di mancata immatricolazione di un candidato ammesso prima dell'inizio del corso, subentra secondo l'ordine della graduatoria un altro candidato idoneo. Oltre tale data, e comunque non oltre 3 mesi dall'inizio del corso, la suddetta ammissione è possibile previo parere favorevole del Collegio di dottorato.

6. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto con borsa di studio prevale il candidato che si trova nella situazione economica più disagiata, determinata ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 09/04/2001 e successive modifiche e integrazioni. Qualora persista la parità anche in relazione alla situazione economica, si applicano i criteri di cui al successivo comma 7.

7. In caso di parità di punteggio per l'attribuzione di un posto senza borsa prevale il candidato tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) equilibrio di genere, ossia prevale il genere che tra i candidati collocati in una posizione superiore alla medesima graduatoria è minoritario;
- b) a parità degli elementi indicati nel punto a, prevale il candidato più giovane di età.

Art.13

Sospensioni e proroghe

1. I dottorandi possono chiedere la sospensione del corso per una durata minima di un mese e massima di sei mesi; durante la sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente. La sospensione è disposta con provvedimento del Direttore, su proposta approvata dal Collegio di dottorato per uno dei seguenti motivi:

- a. maternità/paternità;
- b. malattia;
- c. iscrizione al percorso di formazione degli insegnanti.

Oltre ai casi precedenti, la sospensione dell'iscrizione al corso può altresì essere disposta dal Direttore, su proposta approvata dal Collegio dei docenti per gravi e adeguatamente comprovati motivi.

2. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al D.M. precedente e al D.Lgs. n. 151/2001 e successive modifiche, le dottorande e i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

3. Nel caso di maternità, la frequenza alle attività del dottorato è sospesa obbligatoriamente a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi. Se autorizzata dal medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e dal medico competente, la sospensione può decorrere dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi, oppure per i cinque mesi successivi al parto.

4. Alla fine del periodo di astensione obbligatoria le dottorande possono richiedere un ulteriore periodo di sospensione fino ad un massimo di sei mesi. La facoltà di usufruire di tale sospensione è concessa anche al padre dottorando, in alternativa alla madre.



5. Al termine del periodo di sospensione la dottoranda o il dottorando riprenderà il corso e inoltrerà al competente ufficio una dichiarazione di rientro a firma del Coordinatore. Le sospensioni fino a trenta giorni potranno essere recuperate in itinere. Per periodi di sospensione superiori ai trenta giorni, tutto il periodo sospeso sarà recuperato col differimento della durata del corso pari al periodo di sospensione.
6. Tutti i periodi di sospensione sono recuperati al termine del corso: i termini temporali per l'attuazione degli adempimenti relativi al completamento del triennio sono in tal caso differiti di un periodo di durata pari alle mensilità di sospensione, fermo restando che i passaggi agli anni successivi sono disposti nelle date corrispondenti a quelle del ciclo cui è iscritto il dottorando che ha usufruito della sospensione.
7. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata di sei o dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
8. Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo della durata di sei o dodici mesi può essere, altresì, concessa per motivate esigenze scientifiche. Tale proroga, su proposta del Collegio di dottorato, è decisa dal Consiglio Accademico sede del corso di dottorato e, per i dottorandi che usufruiscono di borsa di studio, deve assicurare, su fondi propri o derivanti da enti esterni, la copertura finanziaria per la corrispondente estensione della durata della borsa di studio.
9. I periodi di sospensione e proroga di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi i casi previsti dalla legge.
10. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non sarà erogata la borsa di studio. La stessa verrà erogata nel periodo di recupero della sospensione.

Art. 14

Trasferimenti

1. Non è consentito, in alcun caso, il trasferimento da o ad altra istituzione AFAM o università, italiana o straniera, degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

Art. 15

Rinuncia agli studi

1. In qualsiasi momento il dottorando può presentare domanda di rinuncia agli studi mediante apposita richiesta al Direttore del Conservatorio. In caso di rinuncia in corso d'anno il dottorando è tenuto alla restituzione degli importi della borsa di studio che abbia percepito indebitamente dopo la data della rinuncia agli studi. In caso di rinuncia agli studi di dottorandi privi di borsa non è dovuto il pagamento della seconda rata qualora il ritiro avvenga entro i termini previsti dalle disposizioni amministrative del Conservatorio.
2. La rinuncia è irrevocabile e comporta l'annullamento della carriera, ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche allo stesso corso, in caso di superamento delle relative prove di ammissione.



3. Per formalizzare la rinuncia è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per la frequenza del corso.

Art. 16

Incompatibilità, divieti di cumulo e decadenza

1. L'iscrizione ad un corso di dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso di dottorato e nelle altre ipotesi previste dalla normativa vigente.

2. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con:

a) altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali, internazionali o di Paesi esteri, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività della dottoranda o del dottorando;

b) assegni di ricerca. I beneficiari di assegni di ricerca, vincitori di borsa di studio nell'ambito di un corso di dottorato, devono rinunciare irrevocabilmente all'assegno o alla borsa di studio entro la data di inizio dei corsi.

3. La violazione dell'incompatibilità di cui alla lettera a) del comma 1 determina la decadenza dalla seconda iscrizione. La violazione delle restanti incompatibilità e divieti di cumulo di cui ai commi precedenti comporta l'esclusione dal corso di dottorato.

4. Con motivata delibera del Collegio di dottorato, acquisito il parere del Supervisore e sentito il dottorando, il Direttore del conservatorio può proporre anche in corso d'anno l'esclusione del dottorando dal corso nei seguenti casi:

a) prestazioni di lavoro non autorizzate;

b) prolungate assenze ingiustificate;

c) valutazione insufficiente da parte del Collegio di dottorato.

5. Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ammessi ai corsi di dottorato si applica la normativa vigente in tema di compatibilità.

Art. 17

Esame finale

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph.D.", è rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca, eventualmente corredata da un diverso output (ad esempio performativo), che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana, o eventualmente in inglese qualora specificamente previsto dal bando, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio di dottorato ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

2. La tesi, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è esaminata da almeno due valutatori, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente di un'istituzione AFAM. I valutatori, che possono appartenere a istituzioni estere o internazionali, sono nominati, previa accettazione di una clausola di riservatezza sul loro operato, con decreto del Direttore, su proposta formulata dal Collegio di dottorato, entro il 30 settembre dell'ultimo anno di corso di ciascun dottorando. Il dottorando presenta la tesi al Collegio che la invia ai valutatori entro il 31 dicembre

Contra' San Domenico, 33 – 36100 Vicenza – Tel: +39 0444 507551 – C.F.: 95002760247

www.consvi.it - conservatoriovicenza@consvi.it - PEC conservatoriovicenza@legalmail.it



dell'ultimo anno di corso. I valutatori esprimono per iscritto, sulla base di uno schema predisposto dal Collegio ed entro il 31 gennaio successivo, il proprio giudizio analitico scritto sulla tesi, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica (eventualmente segnalando l'opportunità di modifiche di modesta entità) o il rinvio per un periodo di tre o sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Il Collegio di dottorato, sulla base di una valutazione comparata dei giudizi dei due valutatori si esprime sulla ammissione del dottorando all'esame finale o sul rinvio, e propone al Direttore la composizione della Commissione di esame finale. Al dottorando è data tempestiva comunicazione in ordine alla sua ammissione all'esame finale, o in ordine al rinvio del termine per la discussione della tesi.

3. Trascorso l'eventuale periodo di tre o sei mesi, di cui al comma 2, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata di un nuovo giudizio scritto dei medesimi valutatori, formulato tenendo conto delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate e trasmesso entro 30 giorni dalla ricezione della nuova versione della tesi al Collegio, che ne dà tempestiva informazione al dottorando.

4. Entro un mese dalla data di discussione della tesi, il dottorando deposita la versione definitiva della tesi, in formato elettronico.

5. In caso di giudizio dei Valutatori che non prevede il rinvio di cui al comma 3, la tesi, con delibera del Collegio di dottorato, è ammessa alla discussione pubblica, da tenersi entro il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. Nel caso di rinvio di cui al comma 3 la discussione pubblica si tiene, rispettivamente, entro il 30 settembre o il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il corso si è concluso. La tesi non può comunque essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno del triennio di corso.

6. La discussione pubblica delle tesi si svolge innanzi ad una Commissione nominata con decreto del Direttore, su proposta formulata dal Collegio di dottorato. La Commissione è costituita, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere, da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri ed è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 3. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.

7. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto e motivato sulla tesi.

8. L'esame finale non può essere ripetuto.

9. Le attività formative svolte dai dottorandi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (*diploma supplement*).

10. Con disposizione del Direttore, su proposta del Collegio di dottorato, il dottorando è escluso dalla possibilità di sostenere l'esame finale, quando:

- non rispetti i termini previsti dal presente articolo per la presentazione della tesi al Collegio di dottorato e ai valutatori, senza presentare idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi al rispettivo termine;
- non abbia sostenuto l'esame finale nella data prevista per la discussione, senza presentare idonea giustificazione entro i 10 giorni successivi.



11. Eventuali accordi di cooperazione internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo e diverse composizioni della commissione di cui al comma 6.

Art. 18

Assenza all'esame finale

1. L'assenza viene considerata giustificata, a fronte di una idonea documentazione, nelle seguenti ipotesi:
a) malattia;
b) caso fortuito o forza maggiore.

2. In tali casi, i dottorandi interessati possono chiedere al Direttore del Conservatorio, entro 30 giorni successivi alla data fissata per l'esame finale, di poter sostenere l'esame in altra data.

3. Nel caso in cui la sessione sia terminata e la Commissione decaduta, il Direttore, tenuto conto delle particolari circostanze che hanno precluso al dottorando la discussione della tesi di dottorato, su proposta del Collegio di dottorato, nomina apposita Commissione confermando la precedente composizione o modificandola.

Art. 19

I Valutatori

1. La tesi deve essere esaminata criticamente da almeno due Valutatori/Referee di comprovata autorevolezza nell'ambito scientifico della tesi, proposti dal Supervisore e nominati dal Collegio dei docenti. I Valutatori devono essere esterni al Collegio dei docenti e a tutti i conservatori, le università o enti che, in qualsiasi forma, concorrono alla realizzazione del corso e non devono essere stati coinvolti nell'attività di ricerca del dottorando. Possono assumere la funzione di Valutatori sia docenti, italiani o stranieri, sia esperti di elevata qualificazione appartenenti ad enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri non convenzionati con il dottorato o, se convenzionati, limitatamente alle sedi non oggetto della convenzione.

2. I Valutatori, entro trenta giorni, esprimono in forma scritta un giudizio analitico sulla tesi e propongono l'ammissione alla discussione pubblica ovvero il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, ferma restando la pronuncia del Collegio dei docenti, la tesi è ammessa alla discussione pubblica in una sessione straordinaria, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi Valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

3. Ai Valutatori verranno resi disponibili in formato digitale:

- a) la tesi;
- b) il giudizio del Collegio di dottorato;
- c) una relazione del dottorando stesso sulle attività svolte durante il dottorato e sulle eventuali pubblicazioni.

Art. 20

Commissioni

1. La nomina della Commissione giudicatrice è disposta con decreto del Direttore del Conservatorio. In caso di dimissioni di uno o più membri si utilizzeranno i supplenti già specificati nel suddetto decreto.



2. La Commissione giudicatrice di esame finale sarà composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri effettivi e altrettanti supplenti, nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La Commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato in forma associata. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle istituzioni AFAM. Dalla Commissione sono esclusi i Supervisor e i Co-Supervisor dei dottorandi nonché il referente membro del Collegio, nel caso in cui il Supervisore e il Co-Supervisore siano esterni, salvo diverse previsioni contenute in specifiche convenzioni relative all'internazionalizzazione.

3. Le dimissioni dei componenti delle Commissioni devono essere motivate al Direttore del Conservatorio.

4. La Commissione giudicatrice è tenuta a concludere le valutazioni entro la fine della sessione per la quale è stata nominata. Decorsi i termini suddetti, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e si dovrà procedere nuovamente alla nomina della Commissione con Decreto del Direttore.

Art. 21

Conferimento del titolo

1. Il titolo di Dottore di ricerca è conferito dal Direttore del Conservatorio, previo superamento dell'esame finale, la cui data è quella di conseguimento del titolo. Nel caso di dottorati associati con titolo congiunto, il titolo finale è conferito dai Direttori delle istituzioni consociate.

2. Il Conservatorio garantisce per il MUR l'aggiornamento e l'integrazione dell'Anagrafe Nazionale dei Dottorandi e dei Dottori di ricerca, che contiene le specifiche informazioni sulle pubblicazioni scientifiche realizzate durante il corso di dottorato, ivi compresa la tesi di dottorato, oltre che al prescritto deposito presso le Biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze. A seguito di autorizzazione del Collegio di dottorato, possono essere rese indisponibili parti della tesi, esclusivamente in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 22

Qualificazioni internazionali del titolo di dottore di ricerca/co-tutela di tesi

1. Il titolo di dottore di ricerca rilasciato dal Conservatorio di Musica di Vicenza "A. Pedrollo" può essere in co-tutela di tesi con un ateneo estero, che si attiva mediante apposita convenzione, redatta in conformità agli appositi schemi approvati dal Consiglio Accademico, riferita al singolo dottorando. La convenzione è proposta con delibera del Collegio di dottorato, con specifico riferimento ad un dottorando iscritto al primo anno di corso alla data dell'adozione della suddetta delibera. La convenzione è quindi trasmessa all'amministrazione centrale per la sottoscrizione da parte del Direttore.

2. La co-tutela di tesi consiste nell'elaborazione di una tesi di dottorato sotto la supervisione congiunta di un docente del Conservatorio e di un docente di un'istituzione estera e prevede, a conclusione del percorso di dottorato, il rilascio di un titolo doppio o congiunto che ha valore nei Paesi sede dei due enti.

3. Per i dottorandi in co-tutela iscritti in via principale presso il Conservatorio, l'incremento della borsa di studio, stabilito nella misura del cinquanta per cento, può essere concesso per un periodo complessivamente non superiore a diciotto mesi. La proposta di convenzione di cui al comma 1 deve essere accompagnata dalla preventiva delibera del Consiglio di Amministrazione sede del corso, che

Contra' San Domenico, 33 – 36100 Vicenza – Tel: +39 0444 507551 – C.F.: 95002760247

www.consvi.it - conservatoriovicenza@consvi.it - PEC conservatoriovicenza@legalmail.it



deve assicurare, su fondi propri o derivanti da enti esterni, la copertura finanziaria per la corresponsione della elevazione della borsa di studio per i mesi eccedenti il limite di cui all'art. 25, comma 6.

TITOLO IV

Contributi e borse di studio

Art. 23

Contributi per l'iscrizione

1. Il Consiglio d'Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico, delibera eventuali contributi per l'iscrizione al corso di dottorato, il cui importo è eventualmente graduato in base alla condizione economica, e gli eventuali esoneri secondo i principi generali in materia di diritto allo studio.
2. Le dottorande e i dottorandi, fatti salvi i casi di sospensione, sono tenuti ad iscriversi agli anni successivi al primo mediante pagamento dei contributi nel rispetto delle scadenze annualmente stabilite. Il pagamento oltre i termini previsti comporta l'addebito di un importo di mora, nella misura stabilita dal regolamento tasse e contributi.
3. I Dottorandi sono tenuti al versamento delle tasse regionali per il diritto allo studio, dell'imposta di bollo, delle ulteriori eventuali tasse stabilite con legge nazionale o regionale, secondo le specifiche disposizioni vigenti, nonché ai costi di assicurazione disposti dal Conservatorio.

Art. 24

Borse di studio

1. Le borse di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del programma di attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Programma didattico e organizzativo del corso.
2. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse a valere sul bilancio del Conservatorio, gli organi competenti del Conservatorio assumono formali impegni al finanziamento triennale delle borse, che sarà articolato in stanziamenti annuali a valere sui budget dei pertinenti esercizi finanziari. Tale finanziamento deve essere comprensivo del budget per l'attività di ricerca di cui al comma 7.
3. Al fine dell'istituzione di borse di studio finanziate con risorse erogate da enti esterni, la relativa convenzione prevede il trasferimento in favore del Conservatorio dell'intero importo triennale, eventualmente suddiviso in tre rate annuali da versare entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente all'annualità di riferimento. Tale finanziamento deve essere comprensivo del budget per l'attività di ricerca di cui al comma 7. Nella convenzione l'ente si impegna inoltre a versare al Conservatorio, a consuntivo a titolo di rimborso, gli importi dell'incremento di cui al comma 6.
4. In ogni caso, il Conservatorio non procede all'erogazione della borsa finanziata da un ente esterno in favore del dottorando assegnatario prima dell'avvenuto trasferimento della relativa rata annuale da parte dell'ente medesimo.



5. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili posticipate entro il 10° giorno dalla conclusione del mese di maturazione, è determinato in misura pari a quello previsto dal D.M. 544 del 27/03/2024 e successive modifiche e integrazioni.

6. L'importo di cui al comma 5 è incrementato, nella misura del 50% per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero, a seguito di autorizzazione del Collegio di dottorato, per periodi complessivamente non superiori a 6 mesi. Per periodi superiori a 6 mesi e fino ad un massimo di 12 mesi l'incremento nella misura del 50% è autorizzato compatibilmente con le disponibilità di bilancio. Nel caso di co-tutela o corsi di dottorato in forma associata con istituzioni straniere, tale aumento non potrà essere erogato per più di 18 mesi. Detto incremento è erogato al termine del periodo di attività di ricerca svolta all'estero, previa presentazione di dichiarazione del responsabile dell'ente che ha ospitato le attività del dottorando, nella quale sia indicato il periodo temporale di permanenza. Nei casi di periodi di attività all'estero di durata continuativa superiore a un bimestre, su richiesta del dottorando corredata della dichiarazione del responsabile dell'ente che ospita le attività del dottorando, l'incremento può essere erogato, in rate mensili, durante lo svolgimento dell'attività all'estero.

7. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero. L'ammontare di tale budget è determinato per ciascun corso nella misura del 10% dell'importo annuo lordo percipiente, salvo integrazioni finanziate sul budget dei progetti artistici e di ricerca del dipartimento in cui è incardinato il corso. Tale budget non è previsto per i borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

8. Il budget di cui al comma precedente può essere utilizzato autonomamente dal dottorando, in accordo con il supervisore, per esigenze congrue con le finalità del corso a copertura dei costi di ricerca necessari al proprio percorso formativo, in conformità con le norme di contabilità pubblica, con il regolamento di Amministrazione contabilità e finanza e il Regolamento missioni del Conservatorio. Sono esempi di spese ammissibili:

- a) iscrizione a congressi e convegni;
- b) missioni in Italia e all'estero;
- c) materiale di consumo per laboratorio;
- d) spese per pubblicazioni;
- e) spese per l'acquisto di materiale bibliografico;
- f) software;
- g) strumentazione scientifica e tecnica.

L'ammissibilità delle spese richiede in ogni caso la prova documentale della spesa sostenuta e il ricorso ai metodi di pagamento previsti dalla normativa vigente.

Tutto il materiale inventariabile eventualmente acquistato con i fondi destinati al budget per attività di ricerca resterà di proprietà del Conservatorio.

9. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa di cui al comma 1, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato, comprensivo del budget di cui al comma 7, rientra nella disponibilità del Conservatorio, per gli stessi fini, oppure, a seguito di formale richiesta, è restituito all'ente esterno che l'ha stanziato.

10. La borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,



n.335 e successive modifiche e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista.

11. Le borse di studio finanziate da altre istituzioni AFAM, atenei o da enti pubblici o privati possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto nella convenzione. Al Collegio spetta la funzione di verificare che le predette condizioni siano osservate.

12. Per il mantenimento delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

12. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai dottorandi beneficiari di borse di Stati esteri o di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità, per i quali si fa riferimento alla specifica regolamentazione.

13. Le borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei titolari delle borse di studio.

14. Chi abbia già usufruito, anche solo parzialmente, di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato presso un'istituzione universitaria e AFAM non può usufruire di un'altra borsa di dottorato.

TITOLO V

Diritti e obblighi

Art. 25

Diritti e obblighi dei dottorandi

1. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.M. 470/2024 l'ammissione ad un corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) dello stesso D.M. 470/2024.

2. L'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione, per il medesimo anno accademico, a corsi che rilasciano titoli di cui all'art. 3 del D.P.R. 212/2005 e di laurea, di laurea magistrale, a corsi di specializzazione e master, di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

3. L'assunzione o il mantenimento di incarichi lavorativi di tipo subordinato o autonomo è in linea di massima non compatibile con l'impegno esclusivo e a tempo pieno di cui al comma 1. Fermo quanto previsto al comma 1, compete al Coordinatore del corso di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività, anche retribuite, che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. L'autorizzazione a svolgere attività retribuite viene concessa dal Coordinatore di dottorato, previa domanda presentata dal dottorando. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte del Coordinatore, il dottorando entro trenta giorni dalla



notifica comunica al Coordinatore la decisione di rinunciare all'attività retribuita oppure alla borsa oppure all'iscrizione al corso di dottorato. In caso di svolgimento di attività retribuite al momento dell'ammissione al corso di dottorato, il dottorando deve presentare domanda di autorizzazione una volta ricevuta comunicazione di ammissione al corso e tali attività possono essere proseguite fino alla notifica della relativa decisione del Coordinatore di dottorato.

4. Ciascun iscritto ai corsi di dottorato, d'intesa con il proprio o i propri Supervisor e Co-Supervisor, sottopone all'approvazione del Collegio di dottorato un piano contenente la descrizione degli obiettivi di studio e di ricerca e dei relativi programmi di attività per ciascun anno di corso, compresi gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria. I termini e le modalità di presentazione dei suddetti piani sono previsti dal Programma didattico e organizzativo di cui all'art.7. Tali piani, una volta approvati con le eventuali modifiche deliberate dal Collegio, costituiscono riferimento per la verifica annuale, da parte del Collegio medesimo, dell'assolvimento degli obblighi formativi da parte di ciascun iscritto ad un corso di dottorato.

5. Il programma didattico e organizzativo di cui all'art.7 stabilisce le modalità e i tempi di verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi degli iscritti al corso di dottorato, definiti nel piano annuale di attività. In caso di giudizio negativo in una delle verifiche previste, è disposta la decadenza dal corso medesimo, con provvedimento del Direttore del Conservatorio adottato su motivata proposta approvata dal Collegio di dottorato. La borsa di studio eventualmente erogata cessa dalla data della verifica con esito negativo effettuata dal Collegio nel rispetto dei termini previsti dal rispettivo Disciplinare didattico e organizzativo del corso.

6. La borsa viene sospesa qualora il Collegio di dottorato deliberi la ripetizione, in data differita per uno o due mesi e per una sola volta nel triennio, della verifica annuale di cui al comma 4. L'erogazione della borsa, comprensiva delle mensilità non versate, riprende al momento dell'acquisizione della delibera con cui il Collegio esprime il proprio giudizio positivo sul superamento della verifica da parte del dottorando e sul regolare proseguimento delle attività formative.

7. La sospensione di cui al comma 6 non comporta il differimento dei termini temporali di cui all'articolo 14 comma 6.

8. In caso di rinuncia all'iscrizione al corso o alla sola borsa di studio, formalizzata durante il triennio di svolgimento del corso, il dottorando non ha diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in cui la rinuncia viene formalizzata.

9. Tutti i dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, a seguito di autorizzazione del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività, anche retribuita, di tutorato degli studenti dei corsi di diploma accademico nonché, entro il limite massimo di 40 ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa in base a quanto previsto dal Consiglio Accademico nell'ambito della programmazione didattica.

10. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.



12. Per la soluzione di eventuali problematiche artistiche, scientifiche, didattiche, organizzative o di altra natura che dovessero riguardarli, gli iscritti ai corsi di dottorato fanno riferimento al proprio Supervisore o agli organi del corso di dottorato di ricerca di cui all'art. 5.

13. Il Conservatorio garantisce alle dottorande e ai dottorandi in transizione di genere di poter vivere in un ambiente di studio sereno, attento alla tutela della privacy e della dignità dell'individuo, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, al reciproco rispetto delle libertà e dell'inviolabilità della persona.

14. I dottorandi sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei Regolamenti e delle regole civili di convivenza e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà del Conservatorio o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino. Ai dottorandi viene richiesto sia individualmente sia collettivamente di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine dell'Istituzione. Resta salva l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge in tutti i casi in cui i comportamenti costituiscano illecito civile e/o penale. I dottorandi sono tenuti inoltre a conoscere e rispettare quanto previsto dal Conservatorio in materia di riservatezza e proprietà intellettuale, di protezione dei dati personali e di trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica.

12. A seguito dell'iscrizione, ciascun dottorando dovrà attivare la casella di posta elettronica del Conservatorio attraverso la quale riceverà le comunicazioni istituzionali. I provvedimenti amministrativi riguardanti il dottorando sono comunicati alla propria casella mail istituzionale.

14. L'iscrizione agli anni successivi a quello di immatricolazione si perfeziona con il pagamento delle tasse e dei contributi. Il pagamento equivale a domanda di iscrizione e deve avvenire entro il termine fissato dal Conservatorio.

Art. 26

Proprietà intellettuale e riservatezza

1. I dottorandi hanno l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività di ricerca che possano portare ad eventuali risultati suscettibili di valorizzazione economica mediante il deposito di titoli di proprietà intellettuale. Eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta dell'interessato, dal Collegio di dottorato, sentito il Supervisore.

2. Qualora, in virtù della loro permanenza nelle strutture del Conservatorio, i dottorandi vengano a conoscenza di informazioni riservate appartenenti al Conservatorio, ai singoli ricercatori o ai soggetti esterni con cui il Conservatorio intrattiene rapporti, devono trattare dette informazioni (in qualsiasi forma esse siano: orale, scritta, grafica o elettronica) come strettamente confidenziali.

3. Per quanto riguarda la titolarità dei risultati inventivi conseguiti nell'ambito del corso di dottorato ovvero di collaborazioni con gruppi di ricerca del Conservatorio si fa espresso rimando alla normativa nazionale sulla proprietà intellettuale.



TITOLO VI

Norme finali

Art. 27

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato dal Presidente del Conservatorio con specifico decreto e si applica a tutti i corsi di dottorato attivati a partire dall'anno accademico 2024/25.
2. Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio Accademico secondo le modalità previste dallo Statuto.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa statale in materia di dottorato di ricerca.